

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1515-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1966

Comunicata alla Presidenza il 23 settembre 1966

Ratifica ed esecuzione della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961

ONOREVOLI SENATORI. — È noto come gli atti pubblici redatti in un Paese debbano normalmente essere legalizzati ai fini della loro validità in un altro Paese.

La procedura della legalizzazione è spesso lunga, complessa e costosa e non facilita certamente, anzi ostacola, lo sviluppo delle relazioni internazionali nello specifico settore.

Per ovviare a queste difficoltà e per semplificare la procedura necessaria ad assicurare validità giuridica agli atti di un Paese in un altro Paese, è stata adottata a L'Aja, il 5 ottobre 1961, una convenzione per l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.

La Convenzione, naturalmente, non ha inteso eliminare ogni prova circa l'autenticità dell'atto. Questa infatti resta sempre il presupposto perchè l'atto possa avere efficacia nel Paese straniero. Essa viene, peraltro, attestata con la semplice apposizione di un timbro e di una annotazione sugli atti da parte dello Stato che li emana (art. 2).

Quali siano, poi, gli atti oggetto della convenzione è precisato nell'articolo 1.

Essi comprendono gli atti amministrativi in genere, gli atti notori, gli atti di un'autorità giurisdizionale.

Sono, invece, esclusi i documenti emanati da agenti diplomatici o consolari e i documenti di natura amministrativa che riguardano operazioni commerciali o doganali.

Ogni Paese dovrà designare l'autorità competente a rilasciare timbri e annotazioni (art. 6), che dovranno risultare da appositi registri (art. 7).

Ogni convenzione che tenda a snellire le procedure e ad agevolare i rapporti tra gli Stati presenta aspetti di utilità.

Tali aspetti sono particolarmente evidenti in questa convenzione la cui ratifica — già avvenuta in altri Paesi quali la Francia, la Gran Bretagna, la Jugoslavia e la Repubblica Federale Tedesca — la 3^a Commissione propone al Senato.

JANNUZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti

pubblici stranieri, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della Convenzione stessa.